

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Misure urgenti per le autonomie locali.

Art. 3

(Disposizioni contabili)

1. Al comma 18 dell'articolo 10 della legge regionale 23/2013 le parole << comma 13 >> sono sostituite dalle seguenti: << comma 21 >>.
2. Per l'anno 2014 l'applicazione della riduzione a titolo di sanzione di cui all' articolo 14, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è disposta a valere sull'ultima rata dei trasferimenti ordinari.
3. Al comma 61 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole << 31 marzo >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 settembre >>.